

REGOLAMENTO INTERNO ASSOCAMBI 19/04/2024

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Disposizioni Generali

Il presente regolamento (di seguito "Regolamento") è redatto in conformità a quanto previsto dalla Statuto dell'Associazione.

Art. 2

Approvazione, modifiche ed integrazioni

Il Regolamento è approvato dall'Assemblea degli Associati.

Eventuali modifiche o integrazioni al Regolamento possono essere proposte da qualsiasi Associato, il quale è tenuto ad inviarne comunicazione al Consiglio Direttivo, che laddove non in contrasto con norme statutarie o di legge, lo propone nella prima adunanza disponibile dell'Assemblea degli Associati.

L'Assemblea, mediante apposita delibera e nel rispetto dello Statuto, può delegare il Consiglio Direttivo ad apportare direttamente modifiche al presente Regolamento.

Art. 3

Accettazione dello Statuto e del Regolamento

Il Regolamento, unitamente allo Statuto, disciplina la vita associativa di Assocambi ed i rapporti fra gli Associati.

Ogni Associato, al momento della richiesta di iscrizione all'Associazione è tenuto a prendere visione dello Statuto, del Regolamento e dichiarare l'integrale accettazione di tali documenti, nonché ai sensi dell'art. dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000, di possedere oltre i requisiti previsti dall'art. 3 dello Statuto anche i requisiti di onorabilità e professionalità, esplicitamente indicati nel successivo art. 7

In caso di mancato possesso dei requisiti, richiamati dal seguente art. 7, ogni domanda di iscrizione verrà rifiutata. È fatta salva la possibilità, in caso di mancanza solo di alcuni requisiti, per il candidato di dichiararne il motivo, con comunicazione indirizzata al Consiglio Direttivo, che con delibera motivata, provvederà a decidere circa l'accettazione o il rifiuto della domanda di iscrizione.

In caso di dichiarazioni mendaci, in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 7, oltre all'espulsione dall'Associazione, il Consiglio Direttivo procederà ad ogni azione legale in difesa del buon nome professionale dell'Associazione.

TITOLO II

SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 4

Scopo dell'Associazione

Lo scopo primario dell'Associazione è quello richiamato dagli art. 2 e ss. dello Statuto Sociale.

TITOLO III

GLI ASSOCIATI

Art. 5

5.1 Modalità di iscrizione Società e ditte iscritte al Registro dei Cambiavalute.

Le domande di ammissione ad Assocambi, presentate da Società iscritte al Registro dei Cambiavalute redatte su apposito modulo di iscrizione devono essere corredate dai seguenti documenti:

1. Copia iscrizione al Registro Oam;
2. Copia di certificato di iscrizione alla CCIAA con data non anteriore a tre mesi;
3. Dichiarazione ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.pr. 445/2000 di presa visione e accettazione dello Statuto e del presente Regolamento.

5.2 Modalità di iscrizione di persone fisiche e giuridiche non iscritte al Registro dei Cambiavalute.

Le domande di ammissione ad Assocambi presentate da persone fisiche e giuridiche non iscritte al Registro dei Cambiavalute sono redatte su apposito modulo di iscrizione devono essere corredate dai seguenti documenti:

1. Copia di certificato di iscrizione alla CCIAA con data non anteriore a tre mesi (se disponibile);
2. Dichiarazione ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.pr. 445/2000 di presa visione e accettazione dello Statuto e del presente Regolamento.

Le domande di ammissione, unitamente alla documentazione, devono essere inviate tramite posta elettronica certificata.

Art. 6

Valutazione Richieste di iscrizione

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo se possibile alla prima seduta successiva alla domanda di ammissione, secondo quanto disposto dallo Statuto Sociale.

Il Consiglio Direttivo potrà richiedere ove opportuno, l'integrazione di documenti ulteriori rispetto a quelli riportati nell'art. 5, ai fini della valutazione delle richieste di iscrizione.

Art. 7

Requisiti di onorabilità e professionalità degli Associati

Ogni Associato deve dichiarare:

1. di essere iscritto al Registro dei Cambiavalute;
2. di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 25 del D.lgs. 385/2003, in quanto applicabili ai Cambiavalute come riportato all'art. 3, comma 6 dello Statuto vigente;
3. di aver iscritto nel libro unico del lavoro, con regolare contratto di lavoro subordinato, tutti gli operatori che eseguono con il pubblico "negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta";

4. di avere una specifica policy in materia di rispetto delle disposizioni antiriciclaggio, antiterrorismo, oltre che delle disposizioni normative emanate dal Mef, dall'OAM e dall'Agenzia delle Entrate, indirizzate agli operatori di cambiavalute;
5. di aver adottato ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 231/2007 e ss. mm. e ii:
 - a. misure proporzionate ai propri rischi, alla propria natura e alle proprie dimensioni, idonee a rendere note al proprio personale dipendente gli obblighi cui sono tenuti ai sensi del D.Lgs. 231/2007, ivi compresi quelli in materia di protezione dei dati personali;
 - b. attività di formazione del proprio personale dipendente, finalizzata alla corretta applicazione delle disposizioni del Decreto 231/2007, ed in particolare quelle relative al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e all'adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare, compresa l'attivazione delle procedure di segnalazioni sospette
6. di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:
 - a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
 - b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317,318,319,319-ter, 319-quater, 320,321,322,322-bis, 346-bis, 353,353-bis, 354,355 e 356 del Codice penale nonché all'articolo 2635 del Codice civile;
 - c. false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice civile;
 - d. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
 - e. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - f. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
 - g. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - h. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
 - i. di non essere destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - j. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

- k. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
- 7. di impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi richiesti da Assocambi e riportati nello Statuto Sociale, nel Regolamento Interno e in ogni decisione e delibera dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- 8. di aver comunicato all'OAM, ai sensi dell'art. 45 e 46 del DPR 445/2000, il numero degli sportelli operativi corrispondenti alle unità locali, regolarmente comunicate alla CCIAA di competenza di ogni provincia e presenti in Visura camerale;

In caso di impossibilità a sottoscrivere la dichiarazione di possesso di uno dei requisiti sopra menzionati, il candidato dovrà esporne dettagliatamente i motivi con comunicazione indirizzata al Consiglio Direttivo, che con delibera motivata, provvederà a decidere circa l'accettazione o il rifiuto della domanda di iscrizione.

Art. 8

Adempimenti conseguenti all'iscrizione

Il Richiedente che ottiene l'iscrizione deve provvedere al regolare pagamento della quota associativa e rispettare i requisiti di iscrizione richiamati dall'art. 7.

Art. 9

Dichiarazione dei requisiti di onorabilità e professionalità

I requisiti di cui all'art. 7 debbono essere dichiarati da tutti gli Associati e ove non si sia provveduto, anche dagli Associati già iscritti e a cui è stata riconosciuta l'iscrizione, nel termine di 20 giorni dalla richiesta inviata dalla Segreteria dell'Associazione.

Art. 10

Obblighi degli associati

Ogni associato è tenuto a partecipare alla vita associativa, sostenere gli scopi dell'Associazione ed uniformarsi alle prescrizioni dello Statuto, del Regolamento e degli eventuali ulteriori regolamenti adottati dall'Associazione ed alle delibere dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo.

Art. 11

Recesso degli associati di cui all'art. 3 comma 4 dello Statuto

Si rinvia a quanto indicato dallo Statuto Sociale.

Art. 12

Esclusione degli associati ed eventuali riammissione Associato

Il Consiglio direttivo delibera, salvo ratifica dell'assemblea, l'esclusione dell'associato nei seguenti casi:

- a. mancato pagamento della quota sociale da oltre 90 gg. rispetto alla scadenza;
- b. mancato rispetto dei requisiti di cui all'art. 25 (Requisiti di onorabilità dei partecipanti) del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e sue successive modifiche o integrazioni;
- c. per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente Statuto e del Regolamento interno o per altri motivi che comportino indegnità.

Il Consiglio Direttivo può avviare il procedimento di esclusione di un associato anche qualora ravvisi situazioni di incompatibilità con il raggiungimento dello scopo sociale oppure quando la permanenza dell'associato all'interno dell'Associazione sia gravosa per l'immagine della stessa.

Nelle more della definizione della procedura di esclusione, in caso di infrazioni di rilevante gravità, il Consiglio Direttivo può sospendere temporaneamente l'associato dall'Associazione.

L'esclusione dell'associato ha effetto immediato dal momento della delibera da parte del Consiglio Direttivo.

La Riammissione dell'Associato sarà decisa dal Consiglio Direttivo, previa verifica di rimozione delle cause di mancato rispetto delle norme statutarie e/o regolamentari.

Art. 13

Quota associativa

L'associato è pertanto tenuto al versamento della quota come determinata dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa, così come determinata ai sensi dello Statuto, del Regolamento e delle conseguenti delibere, viene fissata su base annuale, entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno.

In caso di mancata deliberazione da parte del Consiglio Direttivo entro tale termine, la quota associativa dell'esercizio in corso sarà confermata anche per l'esercizio successivo.

Art. 14

Modalità di determinazione della quota associativa

La quota associativa è determinata dal Consiglio Direttivo.

A partire dall'esercizio 2024, la quota fissa *una tantum* di partecipazione richiesta ad ogni nuovo iscritto è di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), mentre la quota variabile è dovuta in base al numero degli sportelli nella misura di Euro 1.200,00 (milleduecento/00) fino a n. 2 sportelli ed Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per un numero di sportelli operativi superiore a 2.

Per gli esercizi successivi, un'eventuale rideterminazione della quota associativa decisa dal Consiglio Direttivo sarà direttamente pubblicizzata sul sito internet dell'Associazione, salvo redazione di un nuovo Regolamento interno.

Art. 15

Erogazioni integrative

Per particolari ragioni connesse allo svolgimento della propria attività istituzionale ed a fronte di esigenze di bilancio, l'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, può determinare erogazioni economiche a carico degli Associati ulteriori rispetto alle quote associative annuali.

In ogni caso le erogazioni integrative non potranno essere maggiori al valore di ulteriori euro 500,00 per gli Associati in possesso al massimo di 2 operativi e al valore di euro 5.000,00 annui per gli Associati aventi un numero di sportelli operativi superiore a 2.

L'Assemblea degli Associati può delegare al Consiglio Direttivo la decisione di istituire un'ulteriore erogazione integrativa, se necessario, così come la sua quantificazione.

Art. 16

Modalità di versamento

Le modalità di versamento della quota associativa, così come delle erogazioni integrative sono determinate nei limiti e nell'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

La quota associativa variabile ordinaria sarà dovuta da tutti gli Associati entro il 31 gennaio di ogni anno.

Limitatamente all'esercizio 2024:

- la quota associativa potrà essere versata entro il 30 giugno 2024;
- per i nuovi associati la quota associativa dovrà essere versata secondo l'intero valore nominale determinato nel presente regolamento;
- per i soli Associati che hanno già provveduto al pagamento della quota associativa, in base alle precedenti delibere di competenza, non verrà richiesta alcuna ulteriore integrazione, salvo prevedere, per gli stessi, inderogabilmente la scadenza dell'iscrizione all'Associazione al 31 dicembre 2024 ed il pagamento per l'iscrizione per l'esercizio 2025 entro il 31 gennaio del medesimo anno.